

CRITERI PER L'EROGAZIONE DEGLI INCENTIVI PER ATTIVITÀ TECNICHE

CAPO I Principi generali

- Art. 1 - Procedure di affidamento - Oneri per le attività tecniche
- Art. 2 - Destinatari
- Art. 3 - Gruppo di lavoro
- Art. 4 - Limite soggettivo dell'incentivo
- Art. 5 - Esclusione dalla disciplina dell'incentivo
- Art. 6 - Centrali di committenza
- Art. 7 - Quota del 20 per cento

CAPO II Incentivo per lavori

- Art. 8 - Graduazione della misura incentivante
- Art. 9 - Disciplina delle varianti
- Art. 10 - Coefficienti di ripartizione dell'incentivo all'interno del gruppo di lavoro

CAPO III

Incentivo per acquisizione di servizi e forniture

- Art. 11 - Graduazione della misura incentivante
- Art. 12 - Coefficienti di ripartizione dell'incentivo all'interno del gruppo di lavoro

CAPO IV Norme comuni

- Art. 13 - Principi in materia di valutazione
- Art. 14 - Attività articolate e singole
- Art. 15 - Assegnazioni coincidenti di più attività
- Art. 16 - Attività del personale dirigenziale
- Art. 17 - Riduzione dell'incentivo in caso di ritardi o di incrementi dei costi
- Art. 18 - Liquidazione dell'incentivo
- Art. 19 - Informazione e confronto

Il presente atto di valenza generale è emanato ai sensi dell'art. 45 del D. Lgs. 31 marzo 2023, n. 36 (pubblicato nel S.O. n. 12 alla G.U. 31 marzo 2023, n. 77), e si applica nel caso di appalti di lavori pubblici, di servizi e di forniture.

All'interno del presente atto di valenza generale il Codice dei contratti pubblici approvato con D. Lgs. n. 36/2023, è menzionato come "Codice".

CAPO I Principi generali

Art. 1

Procedure di affidamento – Oneri per le attività tecniche

1. Gli oneri per le attività tecniche di cui all'art. 2, c. 2, relativi alle singole procedure di affidamento di lavori, servizi e forniture, a carico dei relativi stanziamenti, sono disciplinati dall'art. 45 del Codice e dal presente Atto di valenza generale; la disciplina dell'incentivazione è applicabile alle procedure relative a servizi e forniture solo nel caso in cui sia nominato il direttore dell'esecuzione.
2. La misura complessiva dell'incentivo è costituita da una somma non superiore al 2%, calcolata sull'importo dei lavori, servizi e forniture, posto a base della procedura di affidamento, IVA esclusa, senza considerare eventuali ribassi nell'aggiudicazione, comprensiva anche degli oneri previdenziali, assistenziali nonché del contributo fiscale IRAP a carico dell'Amministrazione. La misura è definita in base alla graduazione indicata nelle tabelle di cui ai successivi Capi II e III.
3. L'importo di cui al primo comma, in particolare, è destinato:
 - a) ai soggetti che svolgono le attività tecniche di cui all'art. 2, nonché ai loro collaboratori, come individuati ai sensi dell'art. 3, per una quota dell'80%;
 - b) alle finalità di cui al successivo art. 7, per una quota del 20%, escluse le risorse che derivano da finanziamenti europei o da altri finanziamenti a destinazione vincolata, eventualmente incrementato ai sensi delle successive disposizioni.
4. Ai fini di cui ai precedenti commi il quadro economico dell'intervento è articolato comprendendo anche le spese tecniche relative all'applicazione degli incentivi di cui all'art. 45 del Codice ed al presente Atto di valenza generale.

Art. 2

Destinatari

1. La quota dell'80% di cui al precedente art. 1, c. 3, lett. a), relativa a ciascuna procedura è destinata ad incentivare l'attività dei soggetti, dipendenti dell'ente, che svolgono le attività tecniche indicate nell'allegato I.10 al Codice.
2. Sono destinatari della quota incentivante a carico degli stanziamenti previsti per le singole procedure di affidamento, i soggetti che svolgono le seguenti attività tecniche:
 - responsabile unico del progetto - RUP;
 - soggetti incaricati della programmazione della spesa per investimenti;
 - collaboratori all'attività del RUP, quali responsabili e/o addetti alla gestione tecnico- amministrativa dell'intervento;
 - redazione del documento di fattibilità delle alternative progettuali;
 - redazione del progetto di fattibilità tecnica ed economica;
 - redazione del progetto esecutivo;
 - coordinamento per la sicurezza in fase di progettazione;
 - verifica del progetto ai fini della sua validazione;

- predisposizione dei documenti di gara;
 - direzione dei lavori;
 - ufficio di direzione dei lavori (direttore/i operativo/i, ispettore/i di cantiere);
 - coordinamento per la sicurezza in fase di esecuzione;
 - direzione dell'esecuzione;
 - collaboratori del direttore dell'esecuzione;
 - coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione;
 - collaudo tecnico-amministrativo;
 - regolare esecuzione;
 - verifica di conformità;
 - collaudo statico;
 - i collaboratori dei suddetti soggetti.
3. Nel caso in cui l'allegato I.10 sia abrogato e sostituito ai sensi dall'art. 45, c. 1, del Codice, è fatto diretto riferimento a quanto previsto dal nuovo allegato che lo sostituisce.

Art. 3 Gruppo di lavoro

1. In relazione alla propria organizzazione l'Ente individua con apposito provvedimento del responsabile dell'area competente, la struttura tecnico amministrativa o "gruppo di lavoro" destinatario dell'incentivo riferito alla singola procedura di affidamento, identificando il ruolo di ciascuno dei dipendenti assegnati, anche con riguardo alle attività dei collaboratori.
2. Possono essere destinatari dell'incentivo tecnico anche i dipendenti a tempo determinato compresi nel gruppo di lavoro di cui al comma precedente.
3. In relazione alle attività/adempimenti a ciascuno assegnati, sono indicati i tempi per provvedere, anche mediante rinvio ai documenti della procedura.
4. Al fine di valorizzare la professionalità dei dipendenti, l'individuazione dei soggetti cui affidare le attività incentivabili deve uniformarsi ai criteri della rotazione e del tendenziale coinvolgimento di tutto il personale disponibile, nel rispetto delle competenze specifiche richieste per ogni tipologia di appalto.
5. Eventuali modifiche alla composizione del gruppo di lavoro possono essere apportate dal responsabile dell'area competente, dando conto delle esigenze sopraggiunte. Nel relativo provvedimento è dato atto delle fasi già espletate, dei soggetti cui sono state imputate, nonché delle attività trasferite ad altri componenti lo stesso gruppo.
6. I dipendenti indicati nel provvedimento assumono la responsabilità diretta e personale dei procedimenti/sub procedimenti e delle attività assegnate.
7. La suddivisione dell'incentivo all'interno del gruppo di lavoro deve essere effettuata sulla base del livello di responsabilità professionale connessa alla specifica prestazione svolta ed al contributo apportato dai dipendenti coinvolti secondo i coefficienti di ripartizione indicati nelle tabelle di cui ai successivi Capi II e III, nonché motivata in sede di

rendiconto nelle apposite schede riferite a ciascuna opera, lavoro, servizio o fornitura, come previsto dal successivo art. 18.

8. Non possono essere concessi incarichi a soggetti condannati ai sensi dell'art. 35-bis del D. Lgs. n. 165/2001. Il responsabile dell'area che dispone l'incarico è tenuto ad accertare l'insussistenza delle citate situazioni.

Art. 4

Limite soggettivo dell'incentivo

9. L'incentivo complessivamente maturato dal dipendente nel corso dell'anno di competenza, a prescindere dalla data di pagamento, anche per attività svolte per conto di altre amministrazioni, non può superare il trattamento economico complessivo annuo lordo percepito dallo stesso dipendente. Nel caso in cui l'amministrazione adotti i metodi e gli strumenti digitali per la gestione informativa dell'appalto previsti dal Codice, detto limite è aumentato del 15 per cento.
10. L'incentivo eccedente il limite di cui al precedente comma incrementa le risorse di cui al successivo art. 7.

Art. 5

Esclusione dalla disciplina dell'incentivo

1. Sono esclusi dall'incentivazione di cui al presente Atto di valenza generale:
 - a) gli atti di pianificazione generale e/o particolareggiata anche se finalizzati alla realizzazione di opere pubbliche;
 - b) i lavori di importo inferiore a
 - c) gli acquisti di beni e servizi di importo inferiore a euro _
 - d) i contratti esclusi dall'applicazione del Codice a termini dell'art. 56. e) i lavori in amministrazione diretta.
2. È fatta salva la facoltà dell'amministrazione di prevedere modalità diverse ed alternative di retribuzione delle attività tecniche svolte dai propri dipendenti. In tal caso l'incentivazione di cui al presente Atto di valenza generale non si applica, escludendo qualunque sovraincentivazione.

Art. 6

Centrali di committenza

1. In caso di attività svolta da centrale di committenza, ai dipendenti della stessa è attribuito un incentivo in misura non superiore al 25 % di quanto previsto per le singole procedure dal presente atto.
2. La quota è assegnata su richiesta della centrale che indichi le attività incentivabili tra quelle di cui all'art. 2, c. 2.
3. La quota assegnata alla centrale è portata in detrazione a quella spettante al personale dell'Ente le cui funzioni sono state trasferite alla stessa centrale.
4. In caso di attività svolta dalla centrale di committenza, in sede di prima applicazione è attribuito, per le prestazioni svolte un incentivo, pari alle percentuali previste dal presente Atto di valenza generale.

Art. 7
Quota del 20 per cento

1. La quota di cui all'art. 1, c. 3, lett. b), è incrementata da:
 - la quota parte dell'incentivo eccedente il limite soggettivo del singolo dipendente di cui all'art. 4, c. 1;
 - la quota parte dell'incentivo corrispondente a prestazioni non svolte o prive dell'attestazione del responsabile dell'area di cui all'art. 18;
 - la quota parte di prestazioni non svolte dai dipendenti in quanto affidate a personale esterno all'ente.
2. Le risorse di cui al comma precedente sono destinate, nell'ambito dei documenti di programmazione e pianificazione dell'Ente, all'acquisto di beni e tecnologie funzionali a progetti di innovazione. Rientrano in questo ambito:
 - la modellazione elettronica informativa per l'edilizia e le infrastrutture;
 - l'implementazione delle banche dati per il controllo e il miglioramento della capacità di spesa;
 - l'efficientamento informatico, con particolare riferimento alle metodologie e strumentazioni elettroniche per i controlli;
3. Le risorse di cui al primo comma sono in ogni caso utilizzate, secondo modalità stabilite nei documenti di programmazione e pianificazione dell'Ente, per:
 - attività di formazione per l'incremento delle competenze digitali dei dipendenti nella realizzazione degli interventi;
 - la specializzazione del personale che svolge funzioni tecniche;
 - la copertura degli oneri di assicurazione obbligatoria del personale.

CAPO II
Incentivo per lavori

Art. 8
Graduazione della misura incentivante

1. La percentuale massima indicata dall'art. 45 del Codice della misura incentivante, è così graduata in ragione della complessità dell'opera da realizzare:

Per lavori di importo fino ad € 1.500.000,00	$F = 1.500.000 * 2\%$
Per lavori da € 1.500.000,00 a € 3.000.000,00	$F = 1.500.000 * 2\%$ $+ 1.500.000 * 1,85\%$
Per lavori da € 3.000.000,00 a € 5.000.000,00	$F = 1.500.000 * 2\%$ $+ 1.500.000 * 1,85\%$ $+ 2.000.000 * 1,70\%$
Per lavori di importo superiore a € 5.000.000,00	$F = 1.500.000 * 2\%$ $+ 1.500.000 * 1,85\%$ $+ 2.000.000 * 1,70\%$ $+ (C - 5.000.000 * 1,50\%)$

Sono ammessi all'incentivazione tutti i contratti di lavori pubblici di importo superiore a 5.000,00;

Art. 9

Disciplina delle varianti

1. Le varianti conformi all'art. 120, del Codice, contribuiscono a determinare l'incentivo secondo la percentuale stabilita per il corrispondente intervento, sempre che comportino opere aggiuntive ed uno stanziamento di maggiori risorse rispetto all'importo a base della procedura; l'incentivo è calcolato sull'importo delle maggiori somme stanziato rispetto a quelle originarie. Il relativo importo è quantificato nel provvedimento del RUP che autorizza la variante ai sensi dell'art. 120, c. 13, del Codice.

Art. 10

Coefficienti di ripartizione dell'incentivo all'interno del gruppo di lavoro

1. I coefficienti di ripartizione dell'incentivo per attività tecniche relative a lavori, sono di norma attribuiti fra i diversi componenti del gruppo di lavoro, nelle percentuali indicate nella tabella sottostante, definiti in relazione alle specifiche attività da svolgere.

1) programmazione della spesa per investimenti	2,0%
2) responsabile unico del progetto	35,0%
3) collaborazione all'attività del responsabile unico del progetto	6,0%
4) redazione del documento di fattibilità delle alternative progettuali	1,0%
5) redazione del progetto di fattibilità tecnica ed economica	4,0%
6) redazione del progetto esecutivo	10,0%
7) coordinamento per la sicurezza in fase di progettazione	1%
8) verifica del progetto ai fini della sua validazione	4,0%
9) predisposizione dei documenti di gara	10%
10) direzione dei lavori	23%
11) coordinamento per la sicurezza in fase di esecuzione	1%
12) certificato regolare esecuzione o collaudo tecnico-amministrativo	2%
13) Collaudo statico	1%

2. La percentuale indicata nella tabella è destinata ad incentivare il soggetto incaricato della corrispondente attività, previamente individuati nell'ambito del gruppo di lavoro.
3. Nel caso in cui nell'ambito della procedura da affidare non sia prevista l'effettuazione di una o più attività fra quelle indicate nella tabella, le percentuali assegnate all'incentivazione delle attività tecniche restanti (da effettuare) sono corrispondentemente riparametrate.

CAPO III
Incentivo per servizi e forniture

Art. 11
Graduazione della misura incentivante

1. La percentuale massima indicata dall'art. 45 del Codice della misura incentivante, è così graduata in ragione della complessità dell'opera da realizzare:

Per lavori di importo fino ad € 1.500.000,00	$F = 1.500.000 * 2\%$
Per lavori da € 1.500.000,00 a € 3.000.000,00	$F = 1.500.000 * 2\%$ $+ 1.500.000 * 1,85\%$
Per lavori da € 3.000.000,00 a € 5.000.000,00	$F = 1.500.000 * 2\%$ $+ 1.500.000 * 1,85\%$ $+ 2.000.000 * 1,70\%$
Per lavori di importo superiore a € 5.000.000,00	$F = 1.500.000 * 2\%$ $+ 1.500.000 * 1,85\%$ $+ 2.000.000 * 1,70\%$ $+ (C - 5.000.000 * 1.50\%)$

2. Sono ammessi all'incentivazione tutti i contratti di fornitura e servizi di importo superiore a 20.000,00;
3. Gli incentivi per gli appalti di forniture e servizi sono attribuiti a condizione che sia nominato il direttore dell'esecuzione

Art. 12
Coefficienti di ripartizione dell'incentivo all'interno del gruppo di lavoro

1. I coefficienti di ripartizione dell'incentivo per attività tecniche relative a servizi e forniture, sono di norma attribuiti fra i diversi componenti del gruppo di lavoro, nelle percentuali indicate nella tabella sottostante, definiti in relazione alle specifiche attività da svolgere.

1) Attività di programmazione della spesa	4,0%
2) Predisposizione e controllo atti di gara	10,0%
3) Responsabile unico del procedimento	45,0%
4) Redazione del progetto (livello Unico)	8,0%
5) collaboratori all'attività del responsabile unico del progetto	6,0%
6) Direzione dei lavori o dell'esecuzione	25,0%
7) Collaudo Tec. Amm.- Regolare esecuzione - Verifica Conformità	2%

2. La percentuale indicata nella tabella è destinata ad incentivare il soggetto incaricato della corrispondente attività, previamente individuati nell'ambito del gruppo di lavoro.
3. Nel caso in cui nell'ambito della procedura da affidare non sia prevista l'effettuazione di una o più attività fra quelle indicate nella tabella, le percentuali assegnate all'incentivazione delle attività tecniche restanti (da effettuare) sono corrispondentemente riparametrate.

CAPO IV Norme comuni

Art. 13

Principi in materia di valutazione

1. L'incentivo è attribuito ad ogni soggetto destinatario secondo le quote in tabella. Ai fini della attribuzione il dirigente/responsabile tiene conto:
 - del rispetto dei tempi richiesti per la specifica attività di cui ciascuno è assegnatario;
 - della completezza e della conformità dell'attività svolta rispetto a quanto assegnato;
 - della competenza e professionalità dimostrate;
 - della propensione alla risoluzione dei problemi al fine di assicurare la celerità (tempi) e l'economicità (costi) delle varie fasi del processo, rispetto a quanto preventivato.
2. L'incentivo è corrisposto per le attività effettivamente svolte anche in caso di mancata realizzazione dell'opera o di mancata acquisizione del servizio o della fornitura².
3. La determinazione della corresponsione dell'incentivo da parte del dirigente/responsabile è supportata da idonei elementi valutativi espliciti nella scheda di cui al successivo art. 18.
4. In ogni caso i dipendenti responsabili delle attività incentivate che violino obblighi posti a loro carico dalla legge e dai relativi provvedimenti attuativi o che non svolgano quanto assegnato con la dovuta diligenza, sono esclusi dall'incentivazione.

Art. 14

Attività articolate e singole

1. Qualora una attività sia svolta da più figure (es. RUP e collaboratori, Direttore lavori e direttori operativi, Direttore esecuzione e direttori operativi), compete alla figura principale attestare il ruolo ed il livello di partecipazione svolto dagli altri soggetti assegnati alla medesima attività ed indicare, all'interno della percentuale assegnata, le quote da attribuire a ciascuno.
2. In assenza di collaboratori o altre figure ulteriori richieste per l'attività specifica, l'intera quota dell'incentivo è corrisposta, ricorrendone i presupposti, al responsabile dell'attività.

Art. 15

Assegnazioni coincidenti di più attività

1. Nel caso in cui allo stesso soggetto siano assegnate più attività separatamente considerate ai fini dell'incentivo, si sommano le relative percentuali.

Art. 16

Attività del personale dirigenziale

1. Ai sensi dell'art. 45, comma 4, ultimo periodo del Codice, è escluso dalla ripartizione dell'incentivo il personale con qualifica dirigenziale.
Nessuna esclusione opera per i titolari di incarichi di Elevata Qualificazione ai sensi dell'Art. 20 del CCNL .

² A tal riguardo, vedasi sentenza n. 10222 del 28 maggio 2020 della Corte di Cassazione - Sezione del Lavoro Civile.

Art. 17

Riduzione dell'incentivo in caso di incrementi dei costi o dei tempi di esecuzione

Prima di effettuare la liquidazione dell'incentivo per le funzioni tecniche sarà verificato il rispetto dei tempi e dei costi per la applicazione di decurtazioni per eventuali scostamenti rispetto alle previsioni iniziali.

Nel caso di incremento dei *costi* rispetto all'importo dell'intervento inizialmente previsto, il singolo compenso, viene decurtato in proporzione all'incremento del costo inizialmente previsto e tale importo costituirà un' economia di spesa per l'ente.

Nell'incremento dei costi non sono considerate gli atti aggiuntivi a seguito di approvazioni di perizie di varianti ai sensi dell'art. 120 del D. Lgs. 36/2023.

Parimenti, nel caso di scostamento dei *tempi* di realizzazione dell'intervento rispetto a quanto previsto nel contratto, fatte salve le sospensioni di cui all'art.121 D. Lgs. 23/2023 o le eventuali proroghe concesse, il compenso viene ridotto in proporzione al tempo inizialmente previsto.

Art. 18

Liquidazione dell'incentivo

La liquidazione dell'incentivo per le funzioni tecniche può essere effettuata per successivi acconti relativo alle conclusioni delle singole fasi procedurali. Una quota pari al 50% dell'incentivo relativo all'attività di RUP dei precedenti art. 10 e 12 può essere disposta alla stipula del contratto. La restante quota può essere liquidata proporzionalmente con l'emissione dei SAL o dei pagamenti intermedi fino ad un massimo del 90% del compenso incentivante spettante. Il restante 10%, all'emissione del collaudo provvisorio

L'attività di direzione dei lavori o direttore dell'esecuzione del contratto, può essere liquidata proporzionalmente con l'emissione dei SAL o dei pagamenti intermedi fino ad un massimo del 90% del compenso incentivante spettante. Il restante 10%, all'emissione del collaudo provvisorio

Prima di effettuare la liquidazione dell'incentivo per le funzioni tecniche sarà verificato il rispetto dei tempi e dei costi per la applicazione di decurtazioni per eventuali scostamenti rispetto alle previsioni iniziali secondo quanto previsto dal precedente art. 17.

Il provvedimento di liquidazione verrà adottato dal responsabile dell'area interessata ove non direttamente interessato, negli altri casi, stante l'obbligo di astensione, dal responsabile di altra area individuato nel provvedimento di cui al precedente articolo 3.

In sede di liquidazione e prima dell'emissione del mandato da parte del servizio finanziario si dovrà verificare che il soggetto destinatario del compenso non abbia superato nel corso dell'anno il 100% del trattamento economico complessivo annuo lordo, tenuto conto anche degli incentivi corrisposti da altre Amministrazioni. In quest'ultimo fa capo al dipendente interessato di comunicare l'entità di eventuali incentivi percepiti da altre amministrazioni al responsabile del servizio finanziario.

Art. 19

Entrata in vigore

Il presente Atto di valenza generale si applica ai progetti esecutivi di lavori servizi e forniture (o all'ultimo livello di progettazione da porre a base di gara) approvati sotto la vigenza del D. Lgs. 36/2023 purché le somme siano state accantonate nel quadro economico dei progetti.
Per i progetti approvati prima di tale data continua a trovare applicazione la previgente normativa regolamentare.